

Codice DB0903

D.D. 17 ottobre 2014, n. 293

Rateizzazioni di somme accertate a titolo di tassa automobilistica e relative sanzioni e interessi.

Visto che l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, tra l'altro, che le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzione e gestione del contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

Visti i decreti del Ministero delle Finanze 5 novembre 1998, n. 418, e 23 dicembre 1998, che realizzano il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (*legge finanziaria per l'anno 2002*), dispone che, in casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento del debito tributario accertato, comprensivo di sanzione ed interessi in rate mensili, fino ad un massimo di trenta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-7485 del 28 ottobre 2002, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-12277 del 5 ottobre 2009;

Considerato che in base all'art. 3 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (*Disposizioni in materia di tasse automobilistiche*) è riconosciuto il diritto alla compensazione a seguito di eventi che a norma di legge danno diritto alla restituzione di tasse automobilistiche versate;

Vista la lettera c) dell'art. 12 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (*disposizioni in materia di tassa automobilistica*) conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di adottare ogni provvedimento volto ad attuare le disposizioni contenute nella predetta legge;

Viste le istanze presentate dai contribuenti, di cui all'allegato elenco, miranti ad ottenere la rateizzazione delle somme loro accertate a titolo di tassa automobilistica;

Considerato che dopo attenta valutazione, delle ragioni che hanno determinato le richieste di pagamento rateizzato dei debiti tributari accertati, si ritiene, anche in ottemperanza delle disposizioni in materia, di concedere tali dilazioni di pagamento;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'articolo 31, comma 7, lettera c, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Vista la D.G.R. 102-4305 del 30 luglio 2012;

determina

di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco allegato alla presente determinazione che fa parte integrante e sostanziale della presente, ammettendoli al pagamento rateizzato del debito tributario accertato, secondo i prospetti predisposti per ciascun contribuente, depositati in atti e riassunti nell'elenco;

di consentire ai contribuenti, inclusi nell'elenco allegato alla presente, che dovessero ricevere la comunicazione, comprensiva dei bollettini di pagamento rateale, dopo la scadenza della prima rata, il pagamento della medesima entro i dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, senza aggravio di ulteriori interessi, spese o accessori.

Il funzionario istruttore è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

La determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui art. 26/27 D.lgs 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012).

Di disporre che l'originale della presente determinazione sia conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie.

Il Dirigente
Fabrizio Zanella